REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE PART TIME

ASILO SAVOIA

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA

INDICE

Art. 1 - Finalità Pag. 2

Art. 2 - Normativa di riferimento Pag. 2

Art. 3 - Ambito di applicazione Pag. 2

Art. 4 - Tipologie e orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale Pag. 2

Art. 5 - Contingente Pag. 3

Art. 6 - Ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale Pag. 4

Art. 7 - Passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno Pag. 5

Art. 8 - Forma, durata e decorrenza Pag. 5

Art. 9 - Variazione percentuale oraria Pag. 5

Art. 10 - Inammissibilità Pag. 5

Art. 11 - Prestazioni di lavoro supplementare o straordinario Pag. 6

Art. 12 - Trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale Pag. 6

Art. 13 - Norma di rinvio Pag. 7

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia, dà attuazione in ambito aziendale all'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. La presente disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, che risponde ad esigenze personali e familiari del dipendente, è anche diretta:
   - a potenziare l'efficienza e l'efficacia operativa dell'Azienda, migliorando la qualità dei servizi erogati;
   - ad agevolare il rapporto con l'utenza, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
   - a dare più efficaci risposte alle esigenze operative delle strutture aziendali.

Art. 2 - Normativa di riferimento

- D.Lgs 15.6.2015, n. 81,
- D.Lgs 30.3.2001 n 165, art. 36, c.2 bis,
- D.Lgs 25.5.2017 n 75, art. 9, c.1, let. C,
- CCNL Funzioni Locali

Art.3 - Ambito di applicazione

1. l'ASP "Asilo Savoia" (di seguito indicata come ASP), costituisce rapporti di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale mediante:

   a. assunzione diretta, sulla base della programmazione annuale e triennale, nell'ambito dei posti part-time previsti dalla dotazione organica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contrattuali e del presente Regolamento;

   b. trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati, nelle posizioni di lavoro dai medesimi ricoperte;

2. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere attivati, a richiesta, nei confronti dei dipendenti inquadrati nelle categorie professionali A, B, C, D.

3. In relazione alla particolare responsabilità delle posizioni di lavoro non possono accedere al regime di orario ridotto i dipendenti incaricati di posizione organizzativa o di alta professionalità, salvo rinuncia ai predetti incarichi.

Art. 4 - Tipologie e orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno;

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale presso questa Azienda si attua mediante le seguenti tipologie di orario:

a. orizzontale: con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
b. verticale: con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno)
c. misto: quello che contempla la combinazione delle due modalità indicate ai punti precedenti.

3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente.

Art. 5 - Contingente

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il predetto limite è arrotondato per eccesso per arrivare comunque all'unità.

2. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dall'ASP in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al precedente comma fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, art. 53, CCNL Funzioni Locali triennio 2016-2018, le domande sono presentate senza limiti temporali.

3. Le gravi e documentate situazioni familiari di cui al comma 2 sono individuate come segue:

    a. Presenza di familiari (1° e 2° grado), anche NON conviventi, con problematiche di salute gravi documentate e/o problematiche riabilitative sia fisiche sia da dipendenze;
    b. Situazioni familiari particolari per esigenze lavorative del coniuge;
    c. Altri casi di particolare gravità da valutarsi discrezionalmente da parte della direzione.

4. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertate da una commissione medica istituita presso l'ASL territorialmente competente, hanno diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale; a richiesta dei lavoratori il rapporto di lavoro part time è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. In questo caso le domande sono presentate senza limiti temporali, l'ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro part time entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai commi 1 e 2.

5. E' riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part time nei seguenti casi:

    a. Patologie oncologiche o gravi patologie cronico ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore/lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

b. Presenza di figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi della L. 104/1992.
c. Dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
d. Dipendenti che rientrano dal congedo per maternità o paternità;
e. Documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
f. Necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
g. I genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
h. I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

6. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, ai sensi del Capo V del D.Lgs 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto part time, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 percento. In tal caso si darà corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta e la trasformazione effettuata non è considerata ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai commi 1 e 2.

Art. 6 - Ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, i dipendenti già in servizio, presentano apposita domanda, con cadenza semestrale: entro 30 giugno e entro 31 dicembre. Nelle domande deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del successivo art.7.

2. La domanda si intende presentata alla data di registrazione al protocollo dell'Azienda, alla data di spedizione tramite Raccomandata A/R o tramite inoltro via email: info@asilosavoia.it.

3. Nella domanda, da redigere su modulistica fornita dall'ufficio del personale, dovranno essere indicati:

   - l'entità oraria del tempo parziale richiesto, l'articolazione proposta dell'orario di lavoro;

   - le motivazioni della richiesta, con specifica delle eventuali situazioni familiari e/o personali che diano titolo di precedenza;

   - l'eventuale intenzione di svolgere altra attività lavorativa, autonoma o subordinata.

4. L'ASP, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e modalità di cui al comma 11, art. 53 CCNL triennio 2016 – 2018, oppure nega la stessa qualora:

   a. Si determini il superamento del contingente massimo previsto di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

   b. L'attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;

c. In relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell'ente.

Art. 7 - Passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno

1. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi di cui al comma 10, art. 53 del CCNL Funzioni Locali triennio 2016 – 2018 che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.

2. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

Art. 8 - Forma, durata e decorrenza

1. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario di riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione è articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al punto 1. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.

Art. 9 - Variazione percentuale oraria

Nell'ambito del rapporto a tempo parziale eventuali richieste di variazione percentuale oraria possono essere presentate in qualsiasi momento.
Le richiesti saranno valutate entro il mese successivo a quello di presentazione e saranno accolte o respinte in relazione alle esigenze organizzative ed alla situazione di fabbisogno di personale.

Art. 10 – Inammissibilità

Non può essere ammesso al rapporto di lavoro a tempo parziale:
- il dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, salvo i casi nei quali disposti dall'ASP;
- il dipendente titolare di posizione organizzativa, salvo espressa rinuncia dell'incarico e dei relativi effetti economici.

Art. 11 - Prestazioni di lavoro supplementare o straordinario

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime, quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro.

2. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è apri al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile.

3. Nel caso di rapporto part time verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

4. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

5. Nel caso di part time orizzontale o misto, le ore supplementari possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario giornaliero del lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.

6. Nel caso di part time verticale, le ore supplementari possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.

7. Nei rapporti part time orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015 e come definito dall'art. 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 66/2003.

8. Le ore supplementari sono retribuite secondo le modalità e le maggiorazioni previste dal CCNL vigente.

Art. 12 - Trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale

1. Al personale a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili con la specifica natura dell'Istituto del part-time, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

2. Per il trattamento economico – normativo del personale con contratto di lavoro a tempo parziale si applicano le clausole contrattuali del CCNL vigente e le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 81/2015 e s.m.i.

Art. 13 – Clausole Elastiche

1. Al personale a tempo parziale, al fine di consentire una migliore gestione dell'attività lavorativa all'interno dell'ASP, possono essere applicate di comune accordo le clausole elastiche di cui all'art. 6 commi 4-8 del D.Lgs n. 81/2015.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla contrattazione collettiva nazionale e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.